



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE CENTRO

UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PERUGIA  
ALBO PROVINCIALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

IL DIRIGENTE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL'AEP, CON LA CONSEGUENTE CANCELLAZIONE DALL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI ED ELIMINAZIONE DAL REN

- VISTI gli artt. 18 e 20 della L. n. 298 del 6 giugno 1974 e ss. mm. ii., in tema di istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con specifico riferimento alle rispettive ipotesi di sospensione e cancellazione dall'Albo;
- VISTI gli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii., in tema di comunicazione di avvio del procedimento;
- VISTO il D.lgs. del 22 dicembre 2000 n. 395 e ss. mm. ii., rubricato "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'unione europea n. 98/76/CE del 10.10.1998 (...) riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori (...)";
- VISTO il D.lgs. del 21 novembre 2005 n. 284 e ss. mm. ii., che riordina, fra l'altro, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;
- VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, rubricato "eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea";
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009, "Attività di trasportatore su strada", del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e ss. mm. ii., che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
- VISTO il D.L. 09 febbraio 2012 n. 5, come modificato dalla Legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012, rubricato "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" che, in particolare, con l'art.11 comma 6 bis, ha incluso nell'ambito di applicazione del Regolamento CE 1071/2009 le imprese operanti con veicoli a motore, singoli o con complessi di veicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, ed ha precisato che le condizioni da rispettare per l'esercizio della professione di trasportatore su strada siano quelle previste dal citato regolamento, come individuate nel D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011;
- VISTO l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a "verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio" nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-quater del citato decreto legislativo, "svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009";
- VISTO l'art. 1, comma 94 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che dispone che le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi siano svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTO il D.P.C.M. dell'8 gennaio 2015, in tema di trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori dalla Province agli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della L. n. 147/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/1055 “Modifica dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012” del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada;

VISTO il D.P.C.M. del 23 dicembre 2020, n. 190 “Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” e, in particolare, l’art. 6, comma 8;

VISTO il Decreto dirigenziale numero 145 dell’8 aprile 2022, per l’attuazione delle modifiche introdotte ai Regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 con il Regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada, e la relativa Circolare prot. numero 3738 del 13 maggio 2022 per l’attuazione di tale decreto;

VISTA, da ultimo, la Circolare Protocollo n° 2871 del 7 dicembre 2022 avente ad oggetto “art. 9, comma 2, lett. I-ter e I-quater del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 così come modificato dell’art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Verifiche della regolarità delle imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi - Disposizioni Operative inerenti alle attività, ai procedimenti e ai provvedimenti da attuare in esito alle verifiche di regolarità”;

CONSIDERATO che, nell’ambito dell’esercizio dell’attività di verifica, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. I-ter e I-quater del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, il Comitato Centrale ha effettuato apposite verifiche telematiche volte ad accertare la regolarità, quanto a requisiti e condizioni, delle imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori;

CONSIDERATO che il Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi ha trasmesso a questo UMC, con nota acquisita al protocollo n. 125734 del 09/05/2023, elenco con n. 8 imprese per le quali, a seguito della suddetta verifica, presentano requisiti irregolari e, per cui, ritiene necessaria l’attuazione del presente procedimento massivo risultando la comunicazione personale particolarmente gravosa e precisando che, trattandosi di imprese cancellate o fallite prive di indirizzo PEC, risulterebbe impossibile assegnare un esito conclusivo all’attività di verifica;

CONSIDERATO che n. 2 imprese, di cui al suddetto elenco trasmesso dal Comitato, risultano cancellate da questo UMC per procedure già autonomamente portate a termine e, specificatamente, la società M. e M. Trans S.r.l. – P.IVA 02666050543 n. iscrizione PG5606410/C e la società T.D.S. Trasporti del Sud Srl – P.IVA 03407700610 n. iscrizione PG5607234/G;

CONSIDERATO che, pertanto, l’elenco trasmesso dal Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, a seguito dell’esclusione di cui sopra, è il seguente:

	Codice Univoco Impresa	Denominazione sociale	Sede	Dato Fiscale	Iscrizione REN	Stato Impresa
1	PG5602256R	AUTOTRASPORTI CASTELLANI MARCELLO & C. SNC	PG/GUBBIO	00591570544	M0040617	In liquidazione
2	PG5605899A	MAGGI GIAN PIERO	PG/GIANO DELL'UMBRIA	MGGGPR58P08D653I	M0041313	Cancellata
3	PG5606932T	T.F. TRASPORTI SRL	PG/GUALDO CATTANEO	02954870545	M0083544	Cessata
4	PG5607054F	ZAHIR ES SAIDI	PG/FOLIGNO	ZHRSSD47A01Z330U	Non necessario	Inesistente
5	PG5607071G	PELOSI GIULIANO	PG/PERUGIA	PLSGLN57H03G478E	Non necessario	Inesistente
6	PG5607287E	C & C TRANSLOG GROUP SRL	PG/TORGIANO	03232960546	Non necessario	In liquidazione

VALUTATO che n. 4 imprese, di cui all’elenco di cui sopra, non risultano essere in possesso dei requisiti necessari a mantenere l’autorizzazione all’esercizio della professione, in quanto risultano cancellate/cessate/inesistenti dal Registro delle imprese o liquidate, ai sensi dell’art. 20 L. 298/74 e dell’art. 13 reg. (CE) 1071/2009 e ss. mm. ii. e, precisamente, quelle di cui ai punti 2), 3) 4) e 5);

VALUTATO che n. 2 imprese, di cui al suddetto elenco, specificatamente:

- C & C Translog Group Srl – P.IVA 03232960546 n. iscrizione PG5607287E, pur risultando in liquidazione, è priva di parco veicolare e, dal Sistema Informativo, non risultano mai effettuati i pagamenti delle quote associative

- Autotrasporti Castellani Marcello & C. Snc – P.IVA 00591570544 n. iscrizione PG5602256R, pur risultando in liquidazione, è priva di parco veicolare, la capacità finanziaria scaduta dal 01/10/2015,

è priva del necessario adeguamento del requisito di stabilimento e, dal Sistema Informativo non risultano i pagamenti delle quote associative dal 2016;

CONSIDERATO che la perdita del requisito dell'iscrizione al registro imprese determina il venir meno in modo irrimediabile del requisito di stabilimento di cui all'art. 3, lettera a), del Regolamento CE n.1071/2009, nonché la capacità giuridica di agire e la conseguente possibilità di esercitare l'attività di impresa che, pertanto, deve ritenersi di fatto cessata integrando così l'ipotesi di cui all'art. 20, comma 1, numero 2 della legge 6 giugno 1974 n. 298;

RILEVATO che, parimenti, lo stato di liquidazione dell'impresa, così come risultante dal Registro delle imprese, comporta di fatto la cessazione dell'attività d'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, numero 2 della legge 6 giugno 1974 n. 298;

VISTO l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, effettuato da questo UMC di Perugia con prot. n. 258030 del 10/10/2023 e pubblicato sul Portale dell'Albo;

CONSIDERATO che, a tutt'oggi, non è stata prodotta alcuna documentazione e/o controdeduzione da parte di nessuna delle suddette ditte;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito

#### DISPONE

di revocare d'ufficio l'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada con contestuale cancellazione dall'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi della provincia di Perugia ed eliminazione dell'iscrizione al REN, per le motivazioni in premessa, per le seguenti ditte:

- 1- PG5602256R - **Autotrasporti Castellani Marcello & C. Snc** con sede in Gubbio (PG) – P.IVA 00591570544
- 2 - PG5605899A - **Maggi Gian Piero** con sede in Giano dell'Umbria(PG)-C.Fisc. MGGGPR58P08D653I
- 3- PG5606932T - **T.F. Trasporti Srl** con sede in Gualdo Cattaneo (PG) – P.IVA 02954870545
- 4- PG5607054F - **Zahir Es Saidi** con sede in Foligno (PG) – C.Fisc ZHRSSD47A01Z330U
- 5 - PG5607071G - **Pelosi Giuliano** con sede in Perugia - C.Fisc.PLSGLN57H03G478E
- 6 - PG5607287E - **C & C Translog Group Srl** con sede in Torgiano (PG) – P.IVA 03232960546

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nei modi di legge.

Il Responsabile del Procedimento  
(dott. Sandro Caggiano)

DIRIGENTE  
(ing. Emilio TRAETTINO)